SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 292**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477.

Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Delega al Governo in materia penale)*. - *1*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Entrata in vigore del decreto legislativo)*. — *1*. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995».

3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*. — *1*. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«*1*. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice».

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: «A far data dal 2 gennaio 1994».

3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 *(Disciplina transitoria)*. — *1*. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994».

4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria).* — *1.* Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonché al numero delle cause sopravvenute».

5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria).* — *1.* Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 36 e 37 della legge n. 374/1991 è il seguente:

«Art. 36. *(Competenza in materia penale del giudice di pace).* — 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale».

«Art. 37. *(Procedimento penale innanzi al giudice di pace).* — 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'art. 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà».

— Il testo dell'art. 38 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 2, era il seguente:

«Art. 38. *(Entrata in vigore del decreto legislativo).* — 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1° gennaio 1994».

— Il testo dell'art. 49 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 3, era il seguente:

«Art. 49. *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).* — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 89 della legge n. 353/1990, sostituito dal comma 1, nella stesura precedente: «1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile».

— Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 89 della legge n. 353/1990, modificati dal comma 2, nella formulazione precedente:

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. Al primo comma dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «osservando le norme previste dall'art. 46» sono sostituite dalle seguenti: «osservando le norme previste dall'art. 447-*bis* del codice di procedura civile».

— Il testo dell'art. 90 della legge n. 353/1990, sostituito dal comma 3, era il seguente:

«Art. 90. *(Disciplina transitoria).* — 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, né propone, non oltre tale udienza, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti è comparsa ovvero se è stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile, nonché un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine.

5. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'art. 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 91 della legge n. 353 1990, sostituito dal comma 4, era il seguente:

«Art. 91. *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria).* — 1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non può essere inferiore alla metà né superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché al numero delle cause sopravvenute».

— Si riporta il testo dell'art. 92 della legge n. 353/1990, sostituito dal comma 5, nella stesura precedente:

«Art. 92 *(Entrata in vigore).* — 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1».

L'art. 1 della legge n. 353/1990, entrato in vigore il 16 dicembre 1990, sostituisce l'art. 1284 del codice civile con il seguente:

«Art. 1284 *(Saggio degli interessi).* — Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 590):

Presentato dal sen. Covi ed altri il 9 settembre 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 23, 24, 30 settembre 1992; 1°, 7 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 14 ottobre 1992 (atto n. 590/*A* - relatore sen. CASTIGLIONE).

Esaminato in aula e approvato il 15 ottobre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1746):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 21, 28 ottobre 1992; 4 novembre 1992.

Esaminato in aula il 30 novembre 1992 e approvato il 1° dicembre 1992.

92G0521

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1992.

Sospensione dalla carica di due consiglieri della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei confronti del sig. Antonino Zito e del sig. Giovanni Palamara, eletti consiglieri della regione Calabria nelle consultazioni del 6 maggio 1990, è stato disposto il giudizio, con decreto del 2 dicembre 1992 del giudice per le indagine preliminari del tribunale di Palmi, per i delitti di cui agli articoli 112, n. 1, e 416-*bis* del codice penale;

Rilevato che la decisione di disporre il giudizio per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *e*), 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato e integrato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Antonino Zito ed il sig. Giovanni Palamara sono sospesi dalla carica di consigliere della regione Calabria.

Roma, 9 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
COSTA

92A5813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 settembre 1992.

Impegno della somma di L. 11.929.577.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca Europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numero 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 164766, del 5 agosto 1992, con il quale, tra l'altro, viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento di L. 11.929.577.000 da devolvere alla Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Valle D'Aosta e Lombardia per gli ulteriori finanziamenti delle opere cofinanziate dalla BEI «Ambiente Centro Nord (Valle D'Aosta) FIO G» e «Disinquinamento Laghi Nord (Lombardia) FIO E»;

Considerato che per l'opera «Ambiente Centro Nord Valle D'Aosta», corrispondente ai progetti numeri 241 e 242 della deliberta CIPE 12 maggio 1988, a valere sul finanziamento CIPE complessivo di L. 43.037.000.000 è già stata trasferita la somma di L. 34.521.899.515 e che, pertanto, per l'integrale finanziamento resta da devolvere l'ulteriore somma di L. 8.515.100.000;

Considerato, altresì, che per l'opera «Disinquinamento Laghi Nord (Lombardia) FIO E» corrispondente al progetto n. 158 di cui alla predetta delibera CIPE, a valere sul finanziamento deliberato dal CIPE di L. 24.206.000.000 e già stata erogata la somma di L. 20.791.523.000 e che, pertanto, ad integrale finanziamento resta da devolvere l'importo di L. 3.414.477.000;

Atteso che i sopracitati importi di L. 8.515.100.000 e L. 3.414.477.000 vengono trasferiti a valere sulle tranches introitate in bilancio di L. 8.995.511.430 e L. 6.496.758.445, di cui al sopracitato decreto ministeriale del Tesoro, relativamente alle quali si sono rese disponibili le somme di L. 480.410.945 e L. 3.082.281.445 devolute alle amministrazioni centrali FIO 86/88, per l'ulteriore finanziamento dei progetti risultanti in avanzato stato di realizzazione lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 11.929.577.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 8.515.100.000 da devolvere a favore della regione Valle D'Aosta a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 241 e 242 «Ambiente Centro Nord (Valle D'Aosta) FIO G»;

l'importo di L. 3.414.477.000 da devolvere a favore della regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 158 «Disinquinamento Laghi Nord (Lombardia) FIO E».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 11.929.577.000, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 248

92A5773

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1992.

Termini e modalità per il versamento in tesoreria delle ritenute relative ai proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, ai proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e alle operazioni di cessioni a termine di valute estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, inserito dall'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, con il quale si stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati

negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato, sono soggetti ad una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni;

Visto il comma 6 del predetto art. 10-*ter*, che stabilisce che i proventi sotto qualsiasi forma distribuiti, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti e che se percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati devono essere assoggettati ad una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi;

Visto il comma 8 del predetto art. 10-*ter* con il quale si stabilisce che le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, nonché degli altri adempimenti, sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che sui proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c-ter* del testo unio delle imposte sui redditi, inserita dall'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 378;

Visto l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 devono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate, ai sensi degli articoli 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 429, che ha sostituito, tra l'altro, l'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Decreta:

Art. 1.

Le ritenute del 12,50 per cento trattenute, dai soggetti residenti incaricati, sui proventi di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, inserito dall'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, devono essere versate alla tesoreria provinciale dello Stato facendole affluire al cap. 1026, art. 18.

Le ritenute devono essere versate, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui i soggetti residenti incaricati del pagamento hanno corrisposto i proventi di cui al comma precedente, alla tesoreria competente secondo il domicilio fiscale del soggetto obbligato ad operare le ritenute medesime.

Le ritenute effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere versate entro il giorno quindici del mese successivo a quello della pubblicazione.

Il periodo di riferimento da riportate sui modelli di versamento, è il mese e l'anno in cui i soggetti incaricati hanno corrisposto i proventi o, per il versamento di cui al comma precedente, il mese e l'anno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, sui proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, devono essere versate alla tesoreria provinciale dello Stato facendole affluire al cap. 1026, art. 19.

Le ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, devono essere versate alla tesoreria provinciale dello Stato facendole affluire al cap. 1041, non articolato.

Le ritenute di cui ai precedenti commi devono essere versate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

Le ritenute di cui al presente articolo, operate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 437, devono essere versate entro il giorno 15 dicembre 1992.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento, è il mese e l'anno in cui sono stati corrisposti i proventi o, per il versamento di cui al comma precedente, il mese e l'anno della pubblicazione della legge di conversione n. 437, del 14 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5833

DECRETO 10 dicembre 1992.

Termini e modalità per il versamento diretto al concessionario delle ritenute relative ai proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e delle plusvalenze realizzate nelle cessioni a termine di valute estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che sui proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di aquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, inserita dall'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 378;

Visto l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 devono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate, ai sensi degli articoli 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 429, che ha sostituito, tra l'altro, l'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplinano le modalità di versamento delle imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale vincolato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire due nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui al precedente comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica risultando adattabile quella già in uso;

Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo sportello del concessionario mod. 1, e il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Decreta:

Art. 1.

Il versamento delle ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti, sui proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, va effettuato utilizzando il codice 1032, gruppo 66, la cui legenda è la seguente: «ritenute sui proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari - art. 2, comma 2, d.l. 17/9/1992, n. 378, convertito nella L. 437/92».

Il versamento delle ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, va effettuato utilizzando il codice 1058, gruppo 67, la cui legenda è la seguente: «ritenute sulle plusvalenze cessioni a termine valute estere - art. 3, comma 2, d.l. 17/9/1992, n. 378, convertito L. 437/92».

Il versamento delle ritenute di cui al presente articolo deve essere effettuato al concessionario competente utilizzando la distinta mod. 1 o il bollettino di conto corrente mod. 11.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento, è il mese e l'anno di cui sono stati corrisposti i proventi.

Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 437, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992.

Il periodo di riferimento è il mese e l'anno di pubblicazione della legge di conversione n. 437, del 14 novembre 1992.

Art. 2.

Le avvertenze riportate sui modelli 1 e 11, di cui all'art. 1, vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5834

DECRETO 10 dicembre 1992.

Modalità di versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che prevede il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalità previste ai fini dell'imposta sui redditi, i termini di versamento, nonché l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalità di riscossione;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;

Visto il decreto del 16 novembre 1989, con il quale è stato approvato, tra l'altro, il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Visto il decreto 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive e si è stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale sono state approvate, tra le altre, le modalità di rendicontazione delle somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del servizio di riscossione;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, con il quale è stata disciplinata l'acquisizione dei dati e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, prevista dall'art. 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, va versata al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto.

Per il versamento previsto dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppo:

codice 4217 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche;

codice 3420 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di persone;

codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 2.

Per il versamento al concessionario delle imposte indicate all'art. 1, deve essere utilizzata la distinta mod. 8, modulario F., riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 8 e 11 vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Il periodo di riferimento da riportare nel modello di versamento o nel bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA.

Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio.

Alla dichiarazione dei redditi va allegata la copia della distinta mod. 8 rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

Art. 3.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5835

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 ottobre 1992.

Determinazione della misura del contributo previsto per l'anno 1993 ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali dei armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per il 1993, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il Ministro della difesa
ANDÒ

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

92A5815

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso dell'anno 1992, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la legge-quadro in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente l'adozione di azioni positive in favore delle donne lavoratrici, che riserva una quota del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 845/1978, al finanziamento di progetti di formazione finalizzati al perseguimento della parità uomo-donna nel lavoro;

Visti gli articoli 25, comma 10, e 26 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernenti il finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 marzo 1991, n. 237, che prevede il trasferimento di 100 miliardi di lire dalla gestione dei progetti speciali di cui all'art. 26 della citata legge n. 845/1978 al Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della stessa;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, relativo al FEOGA - Sezione orientamento;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/1987, è stato determinato nel limite massimo di 670 miliardi di lire per l'anno 1992 il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie, relative al settore «lavoro»;

Viste le iniziative di interesse comunitario ed in particolare Horizon, Now ed Euroform ed il programma operativo ex art. 1, comma 2, del regolamento (CEE) n. 4255/88, concernente azioni relative ad assistenza tecnica, attività innovativa, dialogo sociale;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b) di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che sopprime la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 e trasferisce i relativi compiti consultivi alla conferenza Stato-regioni istituita con lo stesso decreto;

Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui al già citato art. 25 della legge n. 845/1978 per l'esercizio 1992, per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo;

Considerato che occorre far fronte alle esigenze di copertura finanziaria della quota parte nazionale al fine di attivare l'operatività delle risorse rese disponibili dal Fondo sociale europeo per l'anno 1992;

Visto il bilancio di previsione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il 1992 che quantifica in lire 518,482 miliardi l'ammontare del trasferimento destinato al finanziamento della gestione «Fondo di rotazione» di cui al già citato art. 25 della legge n. 845/1978;

Considerato pertanto che, per l'esercizio 1992, la dotazione finanziaria complessiva del già citato Fondo di rotazione art. 25 è determinata in 618,482 miliardi di lire;

Ritenuto che, in conformità della vigente normativa comunitaria, alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di sostegno previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2052/88 va applicato il criterio della flessibilità e che, in armonia a detto criterio, può essere modulata, per entità e temporalmente, l'erogazione delle risorse relative al cofinanziamento nazionale;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 settembre 1992;

Tenuto conto che la flessibilità temporale nell'utilizzo delle risorse del F.S.E. richiesta in tale sede dalle regioni è già prevista dal regolamento n. 4255/88 e può essere pertanto considerata direttamente dall'amministrazione competente;

Considerato, altresì, che le leggi n. 125/1991 e n. 223/1991 prevedono espressamente quote di riserva da destinare agli adempimenti sopra richiamati e che pertanto tali quote non possono costituire semplici riferimenti di massima per la definizione delle priorità d'intervento, come invece auspicato dalle regioni;

Considerato che, per quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1992 per il cofinanziamento nazionale delle azioni beneficiarie del contributo Fondo sociale europeo ricomprese nei quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, e delle iniziative comunitarie per la formazione professionale, ammonta a 894,718 miliardi di lire e si articola come dall'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo «Stato», sono assicurate, per l'anno 1992, dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e dalla legge di bilancio, per lo stesso anno.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi n. 125/1991 e n. 223/1991 richiamate in premessa, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, provvederà alle eventuali modifiche degli importi di cui alla tabella riportata nell'allegato *A*, sulla base dei fabbisogni accertati per le singole regioni a fronte degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 125/1991 e degli articoli 25, comma 10, e 26 della legge n. 223/1991 e dei progetti approvati per tali finalità nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno.

4. In occasione della predisposizione dei progetti formativi di cui alla presente delibera, le regioni danno piena applicazione al disposto di cui all'art. 26 della più volte citata legge n. 223/1991.

5. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività finanziate, delle modifiche ai quadri comunitari di sostegno e dell'eventuale redistribuzione di risorse collegate agli effettivi utilizzi, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 20 novembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

ALLEGATO

CONTRIBUTI DEL FSE (per memoria) - ANNO 1992 - 28 LUGLIO 1992
(in milioni di lire)

REGIONE	CEE-FSE (per memoria)					STATO						Regioni	Enti pubblici	Totale
	OB 3 e 4	OB 2	OB 5b	Iniz. comunit.	Totale FSE	LEGGE 845/78				Fondo di rotazione L. 183/87	Legge di bilancio Stato			
						L. 125/91	L. 223/91	Altri interv.	Totale					
Aosta	2.619	1.746		700	5.065	331	499	4.294	5.124	-	- -	1.067	—	6.191
Piemonte	31.476	15.644	482	5.558	53.160	3.321	1.552	48.465	53.338			11.636	-	64.974
Lombardia	51.638	525		6.082	58.245	4.707	5.684	48.046	58.437	..		12.751	—	71.188
Trento	7.710		1.242	876	9.828	463	754	8.607	9.824	-	.	2.188	—	12.012
Bolzano	5.580		720	657	6.957	643	3.440	2.880	6.963	..	. .	1.540	—	8.503
Friuli	16.476			2.014	18.490	1.099	2.797	14.676	18.572			4.027		22.599
Veneto	29.252	720	5.208	3.540	38.720	5.904		32.821	38.725			8.600	—	47.326
Liguria	13.119	7.613		3.125	23.857	1.834	1.296	20.961	24.091	.	- -	5.068	. .	29.158
Emilia	46.140		-	6.004	52.144	3.390	2.496	46.567	52.453	.	.	11.279	- -	63.732
Toscana	13.199	7.857	2.894	2.969	26.919	1.776	1.452	23.819	27.046	—	—	5.854	—	32.900
Umbria	6.924	3.185	1.967	1.459	13.535	801	532	12.258	13.591	—	- -	2.952	- -	16.543
Marche	10.622	750	4.161	1.490	17.023	819	668	15.522	17.009	-	- -	3.797	—	20.807
Lazio	35.330	1.680	5.355	4.639	47.004	2.637	4.505	39.951	47.093			10.356		57.449
P.O. 1, 2	23.683				23.683			28.946	28.946	-	...	- -	- -	28.946
Min. lavoro	3.164		-		3.164					..	3.867	- -	—	3.867
Min. esteri	2.603				2.603		.	. .		-	3.181	—	—	3.181
Enti pubblici	32.961	—	—	—	32.961		—	—	—	—	—	—	40.286	40.286
Totale	*332.496*	*39.720*	*22.029*	*39.113*	*433.358*	*27.395*	*25.175*	*347.813*	*401.213*	—	*7.048*	*81.116*	*40.286*	*529.661*
		OB 1	-											
Abruzzo	15.720	9.203	—	2.530	27.453	458	302	11.339	12.099	—	—	2.684	—	14.784
Molise	5.622	4.433	—	1.053	11.108	64	—	4.834	4.898	—	—	1.083	—	5.982
Campania	32.918	18.608	—	5.019	56.545	305	3.606	20.987	24.898	—	—	5.549	—	30.447
Puglia	49.134	21.870	—	6.655	77.659	2.023	1.735	30.412	34.170	—	—	7.647	—	41.817
Basilicata	23.388	14.393	—	4.144	41.925	1.526	387	16.594	18.506	—	—	4.069	—	22.575
Calabria	36.104	5.483	—	4.317	45.904	551	2.335	17.353	20.239	—	—	4.479	—	24.718
Sicilia	56.978	26.663	—	8.099	91.740	642	8.269	31.480	40.391	—	..	9.007	—	49.399
Sardegna	30.785	19.598	—	5.115	55.498	781	1.420	22.257	24.458	...	. .	5.426	—	29.884
P.O. 1, 2	11.308	—	—	—	11.308		:	8.069	7.609	—	—	...	—	7.609
Min. P.I.	26.836	-	—	...	26.836		-	.	-	14.450	—	...	—	14.450
Min. esteri	2.007	- -	—	. .	2.007		- -	- -	.	-	1.081	..	—	1.081
Enti pubblici	102.313	69.121	—	—	171.434	- -	—	- -	—	—	—	—	92.311	92.311
Totale	*393.113*	*189.372*	—	*36.932*	*619.417*	*6.350*	*18.054*	*163.326*	*187.270*	*14.450*	*1.081*	*39.944*	*92.311*	*335.057*
Interv. statali	—	—	—	—	—	15.000	15.000	—	30.000	—	—	—	—	30.000
Totale gen.	*725.609*	*229.092*	*22.029*	*76.045*	*1.052.775*	*48.745*	*58.228*	*511.139*	*618.482*	*14.450*	*8.129*	*121.060*	*132.597*	*894.718*

92A5774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero nella riunione del 25 giugno 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 12 settembre 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 1° ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere - facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

106) Letteratura anglo-irlandese
107) Storia della critica inglese
108) Letteratura del Rinascimento inglese
109) Storia della cultura inglese
110) Letteratura medievale inglese
111) Lingua e letteratura anglosassone
112) Storia del teatro americano
113) Letteratura francese medievale
114) Letteratura tedesca medioevale
115) Storia del teatro tedesco
116) Lingua russa
117) Filologia slava

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 ottobre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5777

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nelle riunioni dell'11 dicembre 1989 e del 18 giugno 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 22 ottobre 1990 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 179, ultimo delle norme generali sulle scuole di specializzazione, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli e delle sezioni successivi, viene inserita la sezione II relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali annessa alla facoltà di giurisprudenza (sede di Torino).

Sezione II

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

1. *Scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali*

Art. 180. — È istituita presso l'Università degli studi di Torino la scuola si specializzazione in diritto degli scambi transnazionali, che conferisce il diploma di specialista in diritto degli scambi transnazionali.

Art. 181. — La direzione della scuola ha sede presso la presidenza della facoltà di giurisprudenza dell'Università.

Art. 182. — La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di assistere gli operatori impegnati in scambi transnazionali, e di contribuire alla formazione dei diplomatici.

Art. 183. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 184. — Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 185. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza.

Art. 186. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Sistemi giuridici comparati (giurisprudenza)
Diritto angloamericano (giurisprudenza)
Diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza)
Diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza)
Diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza)
Diritto internazionale (giurisprudenza)

2° Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque):

Diritto internazionale privato (giurisprudenza)
Diritto della Comunità europea (pubblico) (giurisprudenza)
Diritto privato della Comunità europea (giurisprudenza)
Diritto costituzionale comparato (giurisprudenza)
Diritto privato comparato (giurisprudenza)

3° Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei):

Diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza)
Diritto comparato del lavoro (giurisprudenza)
Diritto processuale civile comparato (giurisprudenza)
Diritto amministrativo comparato (giurisprudenza)
Diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza)
Cooperazione internazionale allo sviluppo

Art. 187. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte i direttori della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame, potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 188. — Nei periodi di lezione lo specializzando deve frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di presenze) senza di che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono discussioni con la partecipazione dei docenti.

Nel corso del primo anno, lo specializzando deve svolgere una relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico proposto dal docente; nel corso del secondo e terzo anno, egli deve svolgere relazioni scritte (una per ogni materia) su casi pratici proposti dai docenti.

Le relazioni sono seguite da discussione.

Art. 189. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 ottobre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5778

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992 relativo alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), con soppressione della locuzione «europee»;

Vista la deliberazione adottata dalla facoltà di lettere e filosofia del 15 settembre 1992, del senato accademico nell'adunanza del 23 ottobre 1992 e del consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 26 ottobre 1992 che propone la modifica statutaria relativa alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) con la soppressione della locuzione «europee»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Trieste muta in corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A5779

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale del 18 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1992, n. 170;

Visto il decreto 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, n. 105;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà in lingue e letterature straniere del 10 giugno 1992;

senato accademico del 2 luglio 1992;

consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 15, titolo II, primo comma, del decreto rettorale del 18 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1992, n. 170, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere, la locuzione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere» è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 8 ottobre 1992

Il rettore

92A5780

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina del 3 aprile 1991 e del 10 aprile 1991;

senato accademico del 5 giugno 1991;

consiglio di amministrazione del 20 giugno 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 102 relativo alla scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale viene inserito il «Capo VI» - Scuola di specializzazione in oncologia, e i seguenti nuovi articoli:

Capo VI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

Art. 103. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Udine.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al temine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva, di oncologia medica, di radioterapia oncologica e di oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

a) oncologia, indirizzo in oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia;

c) oncologia, indirizzo di radioterapia oncologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento);

d) oncologia, indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 104. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando all'atto di iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto nell'ambito di quelli attivati.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 105. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina.

Art. 106. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica, di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento). Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 107. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri dell'anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 108. — Gli insegnamenti pertinenti a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale, dei tumori;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche dei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radio-isotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

terapia di supporto in oncologia;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 109. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti o i dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva e diagnostica il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica, il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

I Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . . . ore 40

tecniche di indagine isto- e citopatologiche . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 70

diagnostica per immagini . . . . » 30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 30

farmacologia e chemioterapia dei tumori . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale . . . . . ore 30

biologia delle metastasi . . . . » 30

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . » 40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica . . » 20

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 10

tecniche di indagine ultrastrutturale » 5

istochimica patologica . . . . » 15

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 50

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia . . . . » 20

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica . . . . . . » 40

oncologia medica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo oncologia generale (diagnostica e preventiva):

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 40

immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnosi isto- e citopatologica . . . ore 30

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50

citogenetica . . . . » 50

citofluorimetria . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 70

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30

storia naturale dei principali tumori umani. . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica. . . . . . . » 50

diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . . . » 20

organizzazione sanitaria . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40

chirurgia oncologica. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . ore 30

immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto- e citopatologica . . » 30

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 20

diagnostica per immagini . . . . » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

prevenzione primaria e secondaria dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 210):

oncologia medica . . . . » 100

chirurgia oncologica . . . . » 30

radioterapia oncologica e terapia radioisotopica . . . . » 40

oncologia pediatrica . . . . » 20

oncologia ematologica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30

storia naturale dei principali tumori umani . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

diagnostica per immagini . . . . » 20

diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 10

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-sociali e deontologia in oncologia . . . . » 10

organizzazione sanitaria . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica . . . . ore 100

chirurgia oncologica . . . . » 30

radioterapia e terapia radio-isotopica » 40

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici) . . . . » 20

terapia del dolore . . . . » 20

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 50):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 30

immunologia . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-sociali e deontologia in oncologia . . . . » 10

organizzazione sanitaria . . . . » 10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini . . . . » 30

diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 20

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica . . . . » 60

chirurgia oncologica . . . . » 30

radioterapia e terapia radio-isotopica » 100

oncologia pediatrica . . . . » 20

oncologia ematologica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30

storia naturale dei principali tumori umani . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-sociali e deontologia in oncologia . . . . » 10

organizzazione sanitaria . . . . » 10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini	ore	30
diagnostica radio-isotopica	»	20
tecnica e diagnostica endoscopica	»	20

Oncologia clinica (ore 220):

oncologia medica	»	40
chirurgia oncologica	»	20
radioterapia e terapia radio-isotopica	»	100
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici)	»	20
terapia del dolore	»	20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare; cinetica cellulare e metabolismo	ore	30
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 180):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	30
diagnostica isto- e citopatologica	»	100
istochimica patologica	»	20
correlazioni anatomo-cliniche	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	50

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	30
diagnostica per immagini	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 250):

morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori	ore	50
diagnostica isto- e citopatologica	»	150
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-sociali e deontologici in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	40
chirurgia oncologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 110. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti e laboratori: reparti di oncologia clinica, laboratori di biologia e patologia molecolare e cellulare, laboratori di anatomia patologica, servizi di diagnostica radiologica e di radioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 23 ottobre 1992

Il rettore

92A5783

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, in data 14 dicembre 1989 e 5 luglio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 75, 76 e 77 relativi al corso di laurea in chimica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Art. 75. — La durata del corso di studi per la laurea in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero di esami non è inferiore a 23. Il triennio propedeutico è costituito da ventisei corsi e sedici esami. Il biennio è costituito da nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezioni sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno 2/3 di esercitazione pratica. Il totale di ore di insegnamento è di 1680 per il triennio propedeutico e di 540 nel biennio.

Lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di 1200 ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto.

TRIENNIO PROPEDEUTICO.

L'attività del triennio è articolata in aree; ciascuna comprende i seguenti corsi fondamentali:

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali scelti fra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea. Gli studenti che intendono seguire nel biennio l'indirizzo di chimica ambientale devono scegliere i due corsi opzionali fra i seguenti:

1) biologia generale;
2) ecologia;
3) ecotossicologia;
4) litologia e geologia.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto delgi studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio di fronte ad una commissione nominata dalla facoltà.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

BIENNIO.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:

1) chimica ambientale;
2) chimica fisica;
3) chimica inorganica;
4) chimica organica.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Insegnamenti fondamentali:

Indirizzo: chimica ambientale

1) chimica e tecnologia dei materiali;
2) chimica dell'ambiente;
3) laboratorio di chimica dell'ambiente;
4) laboratorio di tecnologie dei materiali.

Indirizzo: chimica fisica

1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: chimica inorganica

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: chimica organica

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Insegnamenti opzionali:

1) analisi chimica applicata;
2) analisi chimica industriale;
3) analisi chimica organica;
4) analisi chimica spettroscopica;
5) analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
6) analisi degli inquinanti;
7) applicazioni di risonanze magnetiche;
8) automazione in analisi chimica;
9) biochimica applicata;
10) biochimica cellulare;
11) biochimica industriale;
12) bioelettrochimica;
13) biofisica;
14) biologia generale;
15) biologia molecolare;
16) biopolimeri;
17) catalisi;
18) chemiometria;
19) chimica analitica clinica;
20) chimica analitica strumentale;
21) chimica applicata;
22) chimica bio-organica;
23) chimica bioinorganica;
24) chimica colloidale;
25) chimica colloidale e delle interfasi;
26) chimica computazionale;
27) chimica degli alimenti;
28) chimica dei combustibili;
29) chimica dei composti di coordinazione e metallorganici;
30) chimica dei composti elemento-organici;
31) chimica dei composti eterociclici;
32) chimica del mare;
33) chimica del restauro;
34) chimica del suolo;
35) chimica dell'inquinamento;
36) chimica delle fermentazioni;
37) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
38) chimica delle sostanze organiche naturali;
39) chimica delle superfici;
40) chimica dello stato solido;
41) chimica e tecnologia degli intermedi;
42) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
43) chimica e tecnologia della catalisi;
44) chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;
45) chimica farmaceutica;
46) chimica farmaceutica industriale;
47) chimica fisica biologica;
48) chimica fisica dei materiali;
49) chimica fisica del restauro;
50) chimica fisica delle interfasi;
51) chimica fisica delle superfici;
52) chimica fisica dello stato solido;
53) chimica fisica industriale;
54) chimica fisica organica;
55) chimica fisica tecnica;
56) chimica idrologica;
57) chimica industriale;
58) chimica inorganica industriale;
59) chimica inorganica superiore;
60) chimica macromolecolare;
61) chimica merceologica;
62) chimica organica applicata;
63) chimica organica fisica;
64) chimica organica industriale;
65) chimica organica superiore;
66) chimica quantistica;
67) chimica teorica;
68) chimica tossicologica;
69) cinetica chimica;
70) complementi di chimica fisica;
71) complementi di chimica inorganica;
72) complementi di chimica organica;
73) complementi di matematica;
74) cromatografia analitica e preparativa;
75) didattica chimica;
76) ecologia;
77) ecotossicologia;
78) elettrochimica;
79) elettrochimica applicata;
80) elettrochimica organica;
81) enzimologia;
82) esercitazioni di chimica industriale;
83) esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;

84) esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
85) farmacologia;
86) farmacologia molecolare;
87) fisica ambientale;
88) fisica matematica per la chimica;
89) fotochimica;
90) fotochimica inorganica;
91) fotochimica organica;
92) genetica;
93) genetica molecolare;
94) geochimica;
95) igiene;
96) immunochimica;
97) impianti chimici;
98) legislazione dei beni culturali e ambientali;
99) litologia e geologia;
100) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
101) meccanismi di reazione in chimica organica;
102) metodi fisici in chimica organica;
103) metodi matematici della chimica;
104) microbiologia generale;
105) mineralogia applicata;
106) mineralogia con esercitazioni pratiche;
107) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
108) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
109) radiochimica;
110) scienza dei materiali;
111) scienza dei metalli;
112) servizi antiquinamento e sicurezza degli impianti chimici;
113) sintesi speciali organiche;
114) smaltimento e utilizzazione dei sottoprodotti industriali;
115) spettrometria di massa;
116) spettroscopia;
117) spettroscopia di risonanza magnetiche;
118) spettroscopia molecolare;
119) stereochimica inorganica;
120) stereochimica organica;
121) storia della chimica;
122) strutturistica chimica;
123) tecniche speciali organiche;
124) tecnologia chimica del disinquinamento;
125) tecnologie analitiche;
126) termodinamica dei processi irreversibili;
127) termodinamica statistica.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 76 *(Organizzazione didattica)*. — La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata, per ciascun anno di corso, in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuti al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Il consiglio di corso di laurea stabilirà l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso)

chimica dell'ambiente e laboratorio di chimica dell'ambiente;

chimica e tecnologia dei materiali e laboratorio di tecnologie dei materiali;

chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso);

chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso);

chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso);

chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali, con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 77. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione delle tesi sperimentali con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il *titolo di laureato in* chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi propri della laurea in chimica».

Il presente ordinamento entra in vigore dell'anno accademico 1990-91 e verrà attivato a partire dal primo anno di corso.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 agosto 1990

Il pro rettore: ZAMPI

92A5781

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale del 30 agosto 1990, n. 1034, di riordinamento del corso di laurea in chimica;

Viste le decisioni adottate dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 febbraio 1992;

Viste le delibere di adeguamento adottate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 25 giugno 1992, dal senato accademico 16 settembre 1992 e dal consiglio di amministrazione il 18 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in chimica, di cui all'art. 87, è soppresso e sostituito dal seguente:

Insegnamenti opzionali:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica applicata;
3) biochimica cellulare;
4) biochimica industriale;
5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biopolimeri;
9) chemiometria;
10) chimica dell'ambiente;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica dei beni culturali;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica strumentale;
16) chimica bioinorganica;
17) chimica bioorganica;
18) chimica bromatologica;
19) chimica computazionale;
20) chimica dei composti di coordinazione;
21) chimica metallorganica;
22) chimica dei composti eterociclici;

23) chimica e tecnologia dei polimeri;
24) chimica dei metalli e delle leghe;
25) chimica del suolo;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
27) chimica macromolecolare;
28) chimica delle sostanze coloranti;
29) chimica delle sostanze organiche naturali;
30) chimica dello stato solido;
31) chimica elettroanalitica;
32) chimica farmaceutica e tossicologica;
33) chimica fisica ambientale;
34) chimica fisica biologica;
35) chimica fisica dei fluidi;
36) chimica fisica dei materiali;
37) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
38) chimica fisica industriale;
39) chimica fisica organica;
40) chimica industriale;
41) chimica inorganica industriale;
42) chimica merceologica;
43) chimica organica fisica;
44) chimica organica industriale;
45) chimica della conservazione dei beni culturali;
46) chimica teorica;
47) cinetica chimica e dinamica molecolare;
48) cristallochimica;
49) cromatografia;
50) didattica della chimica;
51) elettrochimica;
52) fotochimica;
53) genetica;
54) geochimica;
55) meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
56) meccanismi di reazioni in chimica organica;
57) metodi analitici in chimica industriale;
58) metodi fisici in chimica inorganica;
59) metodi fisici in chimica organica;
60) microbiologia generale;
61) mineralogica;
62) radiochimica;
63) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
64) sintesi e tecniche speciali organiche;
65) spettroscopia molecolare;
66) stereochimica;
67) storia della chimica;
68) strutturistica chimica;
69) termodinamica chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 settembre 1992

Il rettore: BLASI

92A5782

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per tecnici di laboratorio biomedico;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico nel corrispondente corso di diploma universitario;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 146 al 152, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 82. — 1. È istituito nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 83. — 1. I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma, sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

Primo anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

Primo anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio;

strumentazione di laboratorio;

statistica;

informatica applicata.

Secondo anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;

immunologia;

citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;

fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;

tecniche e analisi microbiologiche;

tecniche di analisi virologiche;

tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

Secondo anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;

patologia clinica sistematica;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;

patologia cellulare;

tecniche di immunologia;

tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;

tecniche di analisi ultrastrutturale.

Terzo anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5: Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;

metodologia di laboratorio;

controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;

immunoematologia;

laboratorio di ematologia;

laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;

laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;

controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

Terzo anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

Terzo anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;
diagnostica parassitologica.

Terzo anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopagologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTÓCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;

tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;

tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;

tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;

nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;

nozioni di patologia ultrastrutturale;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;

biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato in biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;

colture cellulari;

istologia e citologia;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;

animali transgenici;

norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;

oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;

immunologia diagnostica molecolare;

tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 84. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso. riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 17 ottobre 1992

Il rettore

92A5762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/92, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

6) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

8) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

9) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla s.s. 7 e s.s. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta primo lotto della s.s. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

10) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del primo lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

11) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

12) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

13) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

14) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

15) Area industriale Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

16) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

17) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

18) Area del comune di Napoli. - Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

19) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

20) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Area del comune di Napoli-Secondigliano. - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

22) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503/N, 31.019 e 31.020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

23) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

24) Area del comune di Napoli. - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

25) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

26) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

28) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria «Titolo VIII» della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

29) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

30) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

31) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

32) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania; fondi del titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

33) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

34) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986:

35) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

36) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del secondo e terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

37) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento I lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

38) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

39) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

40) Area dei comuni di Morcone Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro, prog. PS 29/20 finanziato dalla ex Casmez, lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

41) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

42) Area del comune di Napoli. - Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi 166 e 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

43) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

44) *Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di* Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale, IV lotto, progetto PS 29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

45) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

46) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante: Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

47) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «Costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. n. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

48) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. n. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

49) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

50) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del golfo di Napoli - PS3/215 - resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

51) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

52) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/1471 assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez»; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

53) Area del comune di Maddaloni (Caserta). - Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

54) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

55) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI. Lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

56) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108, V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

57) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

58) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Relizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

59) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno; lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

60) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

61) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno; lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

62) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

63) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento Sir, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulat Italia, con sede e stabilimento in Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Calzaturificio Alba, con sede e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marpem, con sede in Bisceglie (Bari) e stabilimento in Trani (Bari), per il periodo dal 25 giugno 1992 al 24 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ellezeta, con sede in Adria (Rovigo) e stabilimento in Curicchi di Bottrighe e Adria (Rovigo), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e direzione e uffici amministrativi e commerciali in Piacenza, per il periodo dal 27 marzo 1992 al 26 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sieltica, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deniper, con sede e stabilimento in S. Vitaliano (Napoli), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Morgese Shoes, con sede e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 17 giugno 1992 al 16 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kesser Sud, con sede in Lecce e stabilimento in Giovinazzo (Bari), per il periodo dal 26 marzo 1992 al 25 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bella Moda, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 12 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta gas, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 agosto 1991 al 27 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elma, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 20 maggio 1992 al 19 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Olimpionica di Di Sarno Vincenzo con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), per il periodo dal 6 maggio 1992 al 5 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica d'arte La Favorita, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O. and G. Empire, con sede e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), per il periodo 10 febbraio 1992-9 agosto 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'art. 2 del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore di quattro lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Basket tessuti, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) e a 30 ore settimanali nei confronti di un lavoratore (6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 giugno 1992 al 26 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992 in favore di ventidue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, mensa aziendale c/o Fiat Iveco, occupati presso lo stabilimento di Valle Ufita (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali (6 ore al giorno pro-capite), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'11 aprile 1991 al 10 agosto 1991.

92A5786

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'11 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 11 dicembre 1992

Dollaro USA	1401,95
ECU	1738,14
Marco tedesco	887,03
Franco francese	259,52
Lira sterlina	2176,53
Fiorino olandese	788,41
Franco belga	43,07
Peseta spagnola	12,409
Corona danese	227,76
Lira irlandese	2327,24
Dracma greca	6,710
Escudo portoghese	9,881
Dollaro canadese	1100,60
Yen giapponese	11,320
Franco svizzero	995,70
Scellino austriaco	126,23
Corona norvegese	204,38
Corona svedese	205,64
Marco finlandese	273,93
Dollaro australiano	967,63

92A5848

N. 237

Media dei titoli del 2 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,890
» » » 21- 4-1987/94	90,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,800
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,050
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	95,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,550
» » » » 1- 6-1988/93	101,350
» » » » 18- 6-1986/93	99,250
» » » » 1- 7-1988/93	100,675
» » » » 17- 7-1986/93	99,400
» » » » 1- 8-1988/93	100,150
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,700
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	100,950
» » » » 18-11-1987/93	101,800
» » » » 19-12-1986/93	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	99,950
» » » » 1- 2-1989/94	99,650
» » » » 1- 3-1989/94	99,650
» » » » 15- 3-1989/94	99,575
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,950
» » » » 1-10-1987/94	99,875
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	99,400
» » » » 1- 2-1985/95	98,675
» » » » 1- 3-1985/95	97,825
» » » » 1- 3-1990/95	97,875
» » » » 1- 4-1985/95	95,450
» » » » 1- 5-1985/95	95,500
» » » » 1- 5-1990/95	98,600
» » » » 1- 6-1985/95	95,300
» » » » 1- 7-1985/95	95,875
» » » » 1- 7-1990/95	98,700
» » » » 1- 8-1985/95	95,750
» » » » 1- 9-1985/95	96,425
» » » » 1- 9-1990/95	97,700
» » » » 1-10-1985/95	97,075
» » » » 1-10-1990/95	97,825
» » » » 1-11-1985/95	99,350
» » » » 1-11-1990/95	98,725
» » » » 1-12-1985/95	100,175
» » » » 1-12-1990/95	99,500
» » » » 1- 1-1986/96	98,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,125
» » » » 1- 1-1991/96	98,550
» » » » 1- 2-1986/96	97,550
» » » » 1- 2-1991/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	95,950
» » » » 1- 4-1986/96	94,925
» » » » 1- 5-1986/96	94,825
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	95 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	95,075
» » » »		1- 9-1986/96	94,925
» » » »		1-10-1986/96	96,250
» » » »		1-11-1986/96	98,050
» » » »		1-12-1986/96	99,900
» » » »		1- 1-1987/97	97,375
» » » »		1- 2-1987/97	95,425
» » » »		18- 2-1987/97	95,425
» » » »		1- 3-1987/97	95,050
» » » »		1- 4-1987/97	94,575
» » » »		1- 5-1987/97	94,625
» » » »		1- 6-1987/97	94,675
» » » »		1- 7-1987/97	94,950
» » » »		1- 8-1987/97	94,900
» » » »		1- 9-1987/97	96,700
» » » »		1- 3-1991/98	95,475
» » » »		1- 4-1991/98	95,650
» » » »		1- 5-1991/98	96,175
» » » »		1- 6-1991/98	96,775
» » » »		1- 7-1991/98	96,375
» » » »		1- 8-1991/98	95,050
» » » »		1- 9-1991/98	95,325
» » » »		1-10-1991/98	95,100
» » » »		1-11-1991/98	96,150
» » » »		1-12-1991/98	96,950
» » » »		1- 1-1992/99	95,850
» » » »		1- 2-1992/99	94,800
» » » »		1- 3-1992/99	94,700
» » » »		1- 4-1992/99	94,875
» » » »		1- 5-1992/99	95,750
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,500
» » »	12,50%	1-10-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993	98,650
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,350
» » »	12,50%	17-11-1993	98,450
» » »	12,50%	1-12-1993	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,650
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,125

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,525
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,150
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,850
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,400
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	96,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	96,350
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,225
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94 —
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,775
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,400
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,700
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,450
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,450

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,075
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	99,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,850
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,900
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,300
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101,800
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M2122

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla fondazione «Taccia» di Rimini a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992 la fondazione «Taccia» di Rimini è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Laura Voltolina con testamento olografo pubblicato per atto dottor Giovanni Santagata, notaio in Rimini, n. di rep. 58702 e consistente in due appartamenti e garage siti in Rimini, via Dario Campana n. 15, del periziato valore di L. 265.000.000.

92A5789

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Becca d'Aver a r.l.», in Verrayes, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 9106, in data 9 ottobre 1992, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Becca d'Aver a r.l.», con sede nel comune di Verrayes, frazione Champagne, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 26 agosto 1980, iscritta al n. 2361 del registro delle società del tribunale di Aosta, nominando la dott.ssa Ballesio Margherita commissario liquidatore.

92A5792

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Trento» spumante e proposta del relativo disciplinare di produzione. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992).

All'art. 3 del parere citato in epigrafe, riportato alla pag. 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, al rigo quindicesimo, dopo l'indicazione dei comuni «... Segonzano, Storo, Telve, ...», leggasi: «... Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento...».

92A5846

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria del 15 ottobre 1992 recante: «Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1984 concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 6 novembre 1992).

All'articolo unico, sesto rigo, del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato a pag. 9, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... per gli impianti a circa *0,30* bar...», leggasi: «... per gli impianti a circa *0,03* bar...».

92A5831

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7 000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200